

## CORREZIONE FRATERNA

La correzione fraterna si definisce «ammonimento dell'emendazione di un delitto in virtù della carità fraterna» (*admonitio fratris de emendatione delictorum fraterna caritate*). Chi governa deve preoccuparsi di aiutare i suoi sudditi a procedere rettamente sulla via della salvezza. Per ottenere tale scopo egli deve anzitutto *ordinarli al fine giusto* e così si dice che il superiore *dirige* il suo suddito, inoltre deve badare affinché non devino dalla strada che conduce al fine e così si dice che il superiore *regge* il suddito, infine, se questi si allontana dalla via buona, deve riportarlo ad essa e così si parla di *correzione*. Il superiore corregge sempre in vista della giustizia, ma con un duplice intento: o, se possibile, di far ravvedere lo stesso delinquente così che esso si possa emendare, oppure, se ciò non è possibile, di infliggergli le giuste pene che ristabiliscono l'ordine leso obiettivamente, indipendentemente dallo stato d'animo del reo. A sua volta un delinquente può essere ricondotto al bene o per timore della turpitudine della colpa, il che avviene subito e spontaneamente, oppure per timore della tristezza della pena, il che implica sempre una certa violenza. Dato il carattere più subitaneo del primo modo che rapisce quasi l'animo a detestare il male, si parla piuttosto di *correptio*, nel secondo caso invece, dato che il riportare il malfattore alla giustizia risulta difficile e talvolta richiede violenza, si parla di *correctio*. Questo secondo modo, com'è ovvio, spetta ai soli superiori che hanno potestà coattiva, il primo invece non richiede la condizione del superiorato, perché anche i superiori non devono adoperare il secondo modo prima di aver tentato il primo. Se dunque la *correptio* avviene al di là dell'autorità del superiore, essa si dice fraterna ed è ben definita come ammonimento del fratello che esprime l'atto di correggere, riguardo all'emendamento dei delitti che allude al fine inteso e procedente dalla carità fraterna il che mette in evidenza il principio che ispira l'atto (IV Sent. d. 19, 2, 1 c.).

La correzione fraterna intende porre rimedio al peccato del fratello. Tale peccato si può considerare sia come un danno che il peccatore arreca alla sua stessa anima sia come un attentato al bene comune della moltitudine sociale. Si distingue allora una duplice correzione: una che vuole emendare il peccato in quanto nuoce all'anima della persona altrui e questa potrebbe essere detta *correzione ostensiva*, perché intende solo far ravvedere il prossimo con l'intenzione di un suo futuro miglioramento morale; l'altra che pone argine al peccato che torna a danno della società ed è una *correzione coattiva* perché la società possiede il diritto di coercizione nei riguardi dei delinquenti che la sovvertono. La prima che è individuale e avviene tra uguali riceve la sua intima motivazione dalla carità, anzi, si tratta di un atto sommamente caritatevole, in quanto il bene morale del fratello è il bene più vicino a quello che amiamo nel prossimo con l'amore di carità, ovvero al bene di Dio nella sua partecipazione all'anima umana; l'altra che è politica, muove dalla giustizia alla quale spetta la difesa del bene comune e viene esercitata non da chiunque, bensì solo da chi è rivestito di autorità (II-II, 33, 1 c.).

In genere, ogni correzione contiene entrambi gli elementi. Nell'esecuzione esterna essa si riveste di una certa severità propria della giustizia, ma nell'intenzione di chi corregge vi è sempre la volontà di liberare il prossimo dalla colpa il che spetta alla misericordia e all'affetto di amore (cf. II-II, 32, 2, 3m).

La correzione fraterna costituisce indubbiamente un obbligo morale. Essa rientra tuttavia non nei precetti negativi, che proibiscono i peccati e che valgono sempre e in ogni momento, poiché il peccato, congiunto com'è con un cattivo fine, va sempre e comunque evitato, ma piuttosto nei precetti positivi che invitano a compiere atti virtuosi i quali, sempre buoni in sé, vanno tuttavia concretamente esercitati a seconda delle circostanze più o meno opportune. Dato che l'atto umano può essere considerato come un mezzo ordinato al fine (bene della virtù), nell'agire umano occorre

tenere conto soprattutto della circostanza del fine, poiché ciò che è ordinato ad un fine dal fine riceve la sua determinazione. Se dunque viene meno una circostanza essenziale per la costituzione del bene della virtù, l'omissione contrasta col precetto, se invece il difetto concerne una circostanza la cui assenza non distrugge del tutto il bene della virtù, anche se non si riesca a raggiungerlo nella sua pienezza, l'omissione non è in contrasto con il precetto. Ora *la correzione fraterna è ordinata al miglioramento del fratello* e così, sotto l'aspetto formale di questa finalità, essa cade sotto il precetto, in quanto è necessaria per il raggiungimento del fine suddetto. La correzione invece non è affatto obbligatoria nel senso che il fratello che sbaglia fosse da riprendere sempre, ovunque e in ogni circostanza (II-II, 33, 2 c.).

La correzione può essere omessa *per un motivo di carità* e così l'omissione risulta del tutto lecita, anzi, al limite doverosa. Ciò accade laddove si teme o di peggiorare il peccatore, anziché emendarlo, o di dare scandalo ad altri. Essa costituisce invece peccato mortale, *se avviene per il motivo del rispetto umano* temendo l'opinione del mondo e i dispiaceri che uno potrebbe procurarsi con il suo zelo. Vi è in tal caso indubbiamente peccato mortale, se tali riguardi carnali prevalgono nell'animo sulla carità dovuta al fratello. Così è, se uno, pur convinto che con il suo intervento potrebbe migliorare il fratello, desiste a causa dei suoi interessi particolari. Si tratta infine di peccato veniale, se l'omissione avviene, sì, per motivi umani, ma senza prevalere del tutto sulla carità. Uno desiste allora dalla correzione perché rimane incerto sui suoi eventuali esiti, ma, se con sicurezza sapesse che essa avrebbe giovato al prossimo, certamente sarebbe intervenuto (II-II, 33, 2, 3m).

Può succedere che chi corregge il prossimo sia a sua volta un peccatore, anzi, siccome il peccato costituisce purtroppo la condizione generale dell'umanità decaduta, se solo un giusto potesse correggere il prossimo, la correzione non potrebbe verificarsi quasi mai. Ora, nonostante il peccato, l'uomo mantiene il giudizio retto della ragione e tanto basta per condannare il peccato in sé e ammonire il prossimo. S. Tommaso non smentisce mai il suo fondamentale ottimismo convinto come è che il male inclina l'uomo e lo rende infermo, ma che esso non può mai costituire una rovina assoluta e totale, tant'è vero che il male assoluto è una contraddizione nei termini. Inoltre egli mantiene sempre un senso profondo dell'obiettività - il peccatore sarà anche tale sul piano pratico, ma nondimeno sul piano speculativo può conservare una dottrina morale sana e metterla a servizio del fratello che pecca. La correzione tuttavia non è opportuna se chi corregge risulta reo di peccati più gravi di quelli che si accinge a emendare nel prossimo. Questo soprattutto perché il peccato precedente rende indegni di correggere, perché la correzione suppone sempre un certo esercizio di autorità morale. Poi perché la correzione fatta da un peccatore pubblico potrebbe destare scandalo facendo supporre che egli corregga non per motivi di carità fraterna, bensì per interesse privato, per apparire come un giusto. Infine, anche a se stesso il peccatore che corregge potrebbe apparire falsamente come un uomo retto e buono il che è molto pericoloso per il bene spirituale dell'anima. Se però il peccatore corregge con umiltà, la sua correzione è moralmente corretta, anche se agli occhi del fratello e sicuramente agli occhi suoi propri egli appaia per quello che veramente è, ossia un peccatore, proprio alla luce della stessa correzione che fa. La legge morale è uguale per tutti perché è trascendente rispetto a tutti - è giusto che un peccatore ne riconosca la validità indipendentemente dal suo peccato, eppure proprio questa legge obiettivamente annunciata condanna in particolare sì, il peccato altrui, ma altrettanto il peccato del correttore stesso (cf. II-II, 33, 5 c.).

La correzione fraterna avviene per mezzo di un'ammonizione segreta, un procedimento prudenziale sia nell'atto che si compie (l'ammonizione consiste in un consiglio pratico guidato dalla virtù della prudenza) sia per il modo di compierlo (segretamente per lasciare all'altro la più ampia possibilità di ravvedersi senza che il suo delitto sia pubblicamente noto) (cf. II-II, 33, 1, arg. 21). Nondimeno, siccome la correzione intende rimuovere il male altrui, essa spetta alla virtù della carità il cui fine specifico è volere e fare del bene al prossimo e, senza dubbio, togliere un male, soprattutto se si tratta di un male morale e spirituale, costituisce un grande bene. Perciò la carità dirige l'atto della correzione come l'agente principale, mentre la prudenza interviene strumentalmente guidando l'esecuzione concreta dell'opera (II-II, 33, 1, 2m).

Indubbiamente la prudenza caratterizza profondamente la correzione proprio in quanto si tratta di un atto caritatevole, giacché la carità, soprattutto in una situazione così delicata come quella di un delinquente da correggere, esige anzitutto delicatezza per ottenere lo scopo (guadagnare il fratello al bene) superando gli ostacoli, in particolare quelli di natura psicologica - la remozione del male e, nel caso di un peccato pubblico, il cinismo sfrenato di chi, vedendosi scoperto, si dà al male senza più alcuna remora. E' dunque sommamente necessario osservare scrupolosamente l'ordine della correzione così come è stato proposto dal divino Maestro. Il caso del peccato in sé già pubblico e notorio costituisce ovviamente una eccezione - chi pecca pubblicamente rinuncia implicitamente al diritto di essere rispettato nell'esigenza della segretezza e, soprattutto, un peccato pubblico nuoce alla comunità intera e, come è pubblico nella sua indole e nei suoi effetti, così pure pubblica dev'essere la sua repressione.

E' possibile che un peccato sia nascosto in se stesso, ma di pubblico danno nei suoi effetti (ad es. il tradimento della patria o il favoreggiamento dell'eresia). Nei casi del genere, occorre procedere ad una immediata denuncia all'autorità a meno che non consti al di là di ogni dubbio che un'ammonizione segreta riesca a porre fine efficacemente e definitivamente al male progettato.

Se il peccato è occulto in sé e inoltre nuoce solo al peccatore e al correttore o con un danno esterno, fisico, o almeno col danno morale che può derivare già dalla sola consapevolezza che un fratello si trovi nel peccato, allora l'unico interesse deve essere quello di aiutare il peccatore salvando, come si suol dire, il salvabile. Infatti, un medico buono cerca di risparmiare, pur intervenendo con decisione contro il morbo, le risorse dell'organismo ammalato - evita, se possibile l'operazione chirurgica e, se può salvare un membro più importante, sacrifica piuttosto uno meno importante. Così anche nella guarigione morale occorre procedere a tappe differenziate per il bene del correggendo.

Ciò vuol dire che si deve, nella correzione, osservare anzitutto la segretezza per conservare la buona fama al fratello. Infatti, la buona fama è un grande bene in sé e quindi giova sommamente al peccatore affinché non sia del tutto privato della fiducia altrui e dei vantaggi che gliene possono derivare. Inoltre chi possiede la buona fama, per conservarla ulteriormente, si sente più spronato a vivere secondo la virtù fuggendo il peccato, al contrario chi ha perso la reputazione, non si preoccupa più nemmeno di apparire buono, tanto meno di esserlo realmente. Inoltre, pubblicato il male di una persona, facilmente vengono coinvolte altre persone con grave ingiustizia per tutti i diffamati. Infine, rendere noto un peccato provoca a peccare gli altri, soprattutto i deboli, costituendo un vero scandalo. Se dunque si può ottenere la correzione con la sola ammonizione segreta, bisogna accuratamente evitare la denuncia. D'altra parte la coscienza buona va preferita alla fama di cui uno gode presso gli altri, ragione per cui il Salvatore propone, come seconda tappa della correzione, la denuncia ai testimoni, affinché almeno così si ottenga il miglioramento del fratello. (II-II, 33, 7 c.).

S. Tommaso conosce una delicata e raffinata casistica della procedura della correzione fraterna. La regola suprema rimane questa. Il Signore Gesù diede il suo insegnamento a riguardo considerando la correzione come un atto umano e quindi facendola dipendere dalla carità (legge suprema) e obbligando il correttore ad osservare l'opportunità delle circostanze (il che manifestamente spetta alla prudenza in particolare alla circospezione e alla cautela). Il procedimento legale avviene *per inquisizione* il che si verifica solo in delitti pubblici e pubblicamente noti, *per accusa* obbligando in tal caso l'accusatore ad assumersi la responsabilità della sua accusa e ciò può accadere in delitti sia pubblici che privati intendendo sempre la tutela del bene comune e infine *per denuncia* e in tal caso il fine è l'emendamento del prossimo, fine caritatevole che esige di premettere la fraterna ammonizione.

La questione è se in questo ultimo caso sia lecito denunciare un fratello al superiore senza ammonirlo personalmente, appena si arriva a conoscenza del suo delitto. Se il correttore sa che il fratello si correggerà in virtù del suo ammonimento personale, è ovvio che non deve ricorrere al superiore. Se appare che la correzione possa essere meglio eseguita tramite il superiore e se il superiore è persona onesta e priva di odio verso il peccatore (*pius, discretus et spiritualis, non*

*habens rancorem seu odium adversus illum subditum*), allora è lecito fare la denuncia né si ricorre in tal caso subito alla Chiesa, perché la denuncia non è fatta al prelato nella sua veste di superiore, bensì come ad una persona privata adatta a correggere meglio l'errante. Talvolta il superiore può essere maldisposto rispetto al suddito o il suddito indisposto a tollerare l'ammonimento del superiore. Non si può dunque dare una regola generale, ma tutto va fatto osservando la carità e mirando al solo fine di emendare il prossimo. Se la denuncia, al superiore o a qualsivoglia altra persona, fosse fatta con malizia per confondere e deprimere il prossimo, non v'è dubbio che il delatore pecca mortalmente. (Quodl. XI, 8; 10, 2 c.).

Alcuni pensano che il fratello è da ammonire in segreto e, se ascolta, si è giunti allo scopo della correzione, ma se non ascolta, non occorre procedere alla citazione dei testimoni nel caso di un peccato del tutto occulto. Se tuttavia in seguito esso comincia ad essere noto tramite alcuni indizi, si può procedere alla citazione. Ciò contraddice però la regola di S. Agostino seconda la quale la colpa del fratello non va nascosta affinché non marcisca nel cuore. La soluzione corretta è allora questa. Anzitutto occorre ricorrere ripetutamente all'ammonizione segreta finché c'è speranza che essa basti per l'emendamento del fratello, se tale speranza non c'è più, si procede alla citazione dei testi a meno che non si ritenga che con tale misura il prossimo anziché migliorare si indurisca piuttosto nel male. Per questo motivo occorre infatti desistere dalla correzione in genere, dato che l'unico suo scopo è quello caritatevole del ricupero morale del fratello (II-II, 33, 8, 1m).

I testimoni si adducono per tre motivi. Il primo è quello di attestare la natura peccaminosa dell'atto che viene contestato al correggendo, il secondo è quello di testimoniare il fatto compiuto nel caso che la colpa si ripeta e in fine il terzo è quello di garantire al correttore che ha compiuto bene il suo dovere (Ib., 3m).

Particolarmente delicata è la correzione del superiore. E' evidente che la correzione penale, coercitiva, che spetta alla giustizia, può essere eseguita sola dal superiore nei riguardi dell'inferiore e non viceversa. Al contrario la correzione propriamente fraterna che è opera di carità si estende a tutti coloro ai quali si estende la stessa carità e quindi obbliga anche nel rapporto tra inferiori e superiori. Si noti "obbliga": non è dunque una opzione facoltativa quella di correggere il superiore, ma un dovere là dove la carità lo esige. In questo caso tuttavia l'attenzione alle circostanze non è mai troppa, sicché correggendo il superiore, anzi, proprio nell'atto di correzione più che mai, occorre manifestargli tutta la dovuta mansuetudine e riverenza. Questo è il modo congruo della correzione dei superiori non solo perché spetta loro in virtù della dignità che rivestono, ma anche per l'efficacia della correzione, la quale va sempre possibilmente addolcita, ed è cosa particolarmente umiliante e dura per un superiore essere ripreso da un suddito (II-II, 33, 4 c.).

E' ovvio che la correzione fraterna del superiore deve seguire tutte le esigenze della correzione suddetta in particolare la segretezza. Correggere pubblicamente è lecito solo tra uguali, ma correggere attenendosi al modo della correzione fraterna è lecito anche nei riguardi dei superiori. S. Paolo non avrebbe allora ripreso pubblicamente S. Pietro se non si considerasse in qualche modo suo pari almeno quanto alla difesa della fede. Eppure, aggiunge significativamente S. Tommaso, se un grave pericolo minacciasse la fede stessa, anche pubblicamente i sudditi dovrebbero riprendere i superiori e opporsi a loro (Ib. 2m).

La funzione eminentemente caritatevole della correzione fraterna risulta dalla specificità di questo atto che, proprio per la sua specie, si oppone al peccato dello scandalo attivo ed essenziale. Lo scandalo passivo non costituisce certo peccato particolare, perché in ogni genere di peccato si può scandalizzare il prossimo. Lo scandalo attivo può essere preterintenzionale, se con un fatto peccaminoso o anche solo apparentemente disordinato uno, senza volerlo, induce un altro a peccare, ma senza intendere il male altrui, bensì badando piuttosto solo a se stesso e volendo con il disordine suddetto soddisfare la propria disordinata volontà (*non intendit alteri dare occasionem ruinae, sed solum suae satisfacere voluntati*). Anche in questo caso non si dà una specie particolare di peccato perché ciò che avviene preterintenzionalmente è accidentale e l'accidentale non può costituire una specie. Rimane il caso dello scandalo attivo e intenzionale (e, in questo senso, essenziale) di chi ponendo un atto disordinato vuole appositamente indurre nel peccato anche il suo prossimo.

Indubbiamente il volere il male spirituale del prossimo costituisce un disordine particolarmente opposto alla carità e in particolare opposto alla correzione fraterna con la quale si intende porre rimedio al male spirituale altrui - *in qua (correctione) attenditur specialis nocumenti remotio*. (II-II, 43, 3 c.).

P.Tomas Tyn, OP